



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio 5 – Attività Produttive - Servizi Sociali
Sezione Attività Produttive – Sport e Politiche giovanili
Ufficio Commercio

Prot. n° 17145 del 08.02.2024

AVVISO PUBBLICO

**PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 8 POSTEGGI ISOLATI CON INSTALLAZIONE DI
"CHIOSCO" PER LA VENDITA DI PRODOTTI ESTIVI DAL 01 APRILE AL 30
SETTEMBRE E AUTUNNALI/INVERNALI DAL 01 OTTOBRE AL 31 MARZO**

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 ed in particolare l'art.70 comma 5 secondo cui *"Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie."*;

Richiamata l'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata in G.U. n.79 del 4 aprile 2013) sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche in attuazione del citato articolo 70 del D.Lgs. 59/2010;

VISTA la Legge Regione Lazio 06/11/2019 n. 22 "Testo Unico del Commercio" e s.m.i.;

VISTO il Piano Comunale del Commercio su aree pubbliche ed il Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 19/10/2022;

Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 341 del 23/01/2024 con la quale è stato approvato il presente Avviso;

RENDE NOTO CHE

è indetta una procedura di selezione pubblica per l'assegnazione di n. 8 posteggi isolati per il commercio su aree pubbliche con installazione di "chiosco" per la vendita di prodotti stagionali

estivi per il periodo 01 aprile – 30 settembre e autunnali/invernali per il periodo 01 ottobre – 31 marzo.

ART. 1 OGGETTO DELL'AVVISO

Si intende procedere all'assegnazione in concessione di n. 8 posteggi isolati per il commercio stagionale su area pubblica, nelle aree meglio di seguito indicate:

	UBICAZIONE	GIORNO DI SVOLGIMENTO	DIMENSIONI COMPLESSIVE MQ
1	Viale Garibaldi lato Nord	GIORNALIERO	75
2	Viale Garibaldi lato Sud	GIORNALIERO	75
3	Lungomare Thaon de Revel	GIORNALIERO	75
4	Via R. Morandi (Uliveto)	GIORNALIERO	75
5	Piazza Verdi	GIORNALIERO	75
6	Via della Polveriera	GIORNALIERO	75
7	Via D. Castelli (San Liborio)	GIORNALIERO	75
8	Via G. Rossini (Borgata Aurelia)	GIORNALIERO	75

Le planimetrie sono depositate presso l'ufficio Commercio del Comune e allegate al presente avviso di cui formano parte integrante e sostanziale:

- All. 1 - CHIOSCHI STAGIONALI Via Della Polveriera;
- All. 2 - CHIOSCHI STAGIONALI Borgata Aurelia;
- All. 3 - CHIOSCHI STAGIONALI Lungomare Thaon Di Revel;
- All. 4 - CHIOSCHI STAGIONALI Parco Uliveto;
- All. 5 - CHIOSCHI STAGIONALI Piazza Verdi;
- All. 6 - CHIOSCHI STAGIONALI San Liborio;
- All. 7 - CHIOSCHI STAGIONALI Viale Garibaldi.

ART. 2 CARATTERISTICHE CHIOSCHI

In conformità con quanto previsto dal vigente Piano del Commercio su area pubblica - Parte 1 – articolo 2, punto 3, l'Amministrazione comunale valuterà i progetti presentati sulla base dei criteri indicati al successivo art. 5, purché venga rispettata la dimensione complessiva di occupazione del

suolo pubblico di mq. 75, dei quali il chiosco potrà impegnare lo spazio compreso tra un minimo di mq. 20 ed un massimo di mq. 30.

ART. 3

DURATA DELLA CONCESSIONE DELL'AREA PUBBLICA

La concessione, nonché il contestuale rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, avranno durata di anni 10 (dieci), così come disposto dall'art. 45, comma 4, della Legge Regionale Lazio n. 22 del 06 novembre 2019 "Testo Unico del commercio" ed il tutto è assoggettato agli oneri previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali in essere.

ART. 4

ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI AREE PUBBLICHE E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Le concessioni saranno assegnate, in relazione a ciascun posteggio, sulla base delle graduatorie redatte secondo i criteri di cui al successivo punto 5.

Ciascun operatore potrà presentare al massimo n. 2 domande di partecipazione per ciascuna tipologia di stagionalità. Nel caso in cui vengano presentate più domande rispetto al numero consentito, verranno automaticamente dichiarate inammissibili quelle cronologicamente successive.

Ai sensi dell'art. 14, comma 3, del vigente Regolamento del Commercio su area pubblica, si procederà a determinare distinte graduatorie riferite a prodotti stagionali estivi e prodotti stagionali autunnali/inverali.

Ai sensi dell'art. 14, comma 7, del medesimo regolamento, sarà consentita, su esplicita richiesta ed attivazione del relativo procedimento amministrativo da parte dell'interessato, attività di somministrazione di alimenti e bevande nel limite max del 50 %, in quanto il restante 50 % dovrà essere riferito alla vendita di prodotti stagionali.

Oltre al pagamento del Canone Unico Patrimoniale e della Tarig, secondo le tariffe annuali vigenti, sarà dovuto un canone annuo forfettario, per singolo posteggio, pari ad € 1.000,00 oltre iva se dovuta. Il suddetto importo, sarà pari al 50 % nel caso di assegnazione di una sola stagionalità.

Sono a carico del concessionario le spese per l'allaccio alle reti pubbliche (luce, elettricità, gas, fognatura etc), nonché i relativi consumi e quelle di ripristino dell'area adiacente al chiosco che si rendessero necessarie a seguito dei lavori di installazione delle stesse, nonché quelle di collegamento alla viabilità interna ed esterna.

Sono a carico del concessionario i costi di costruzione del chiosco, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso, la custodia della relativa area e la pulizia di quella circostante il chiosco per un raggio di 10 metri quadri almeno dal perimetro dell'area avuta in concessione e delle attrezzature presenti.

ART. 5
CRITERI DI ASSEGNAZIONE

La redazione delle n. 2 graduatorie, n. 1 per ogni stagionalità, sarà effettuata sulla scorta dei seguenti criteri di valutazione:

CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Qualità dell'installazione, della sistemazione dell'area, e del numero e della qualità dei servizi offerti (in base al progetto tecnico presentato ex art. 8, comma 2)	35 punti
Professionalità nell'esercizio del commercio su aree pubbliche (1,5 punti ogni anno di anzianità maturata e documentata negli ultimi 10 anni – dal 2013 al 2023)	15 punti
Anzianità nella stagione/posteggio oggetto della selezione (2 punti per ogni anno negli ultimi 5 anni antecedenti – dal 2018 al 2023)	10 punti
Vendita di alimenti e bevande di qualità, come prodotti biologici e/o a KM zero e/o prodotti tipici locali	2 punti
Impegno alla gestione dell'area (matenzione del parco, svuotamento cestini ecc.) e all'offerta di servizi gratuiti ai fruitori del parco (installazione e gestione punto stazionamento biciclette, punto informativo, ecc.)	5 punti
Conoscenze e competenze degli operatori di lingue straniere documentate attraverso attestati idonei a comprovare le competenze stesse	2 punti
Servizi aggiuntivi offerti alla clientela come vendita online, consegna a domicilio etc	5 punti
Qualità ambientale e performance energetica del progetto; vanno valutati gli impatti sulle matrici ambientali, l'utilizzo di materiali da riuso o riciclo Riduzione imballaggi ed utilizzo di materiale biodegradabile per la clientela	4 punti
Formazione professionale dei dipendenti e degli operatori (attestati professionali e/o corsi di qualificazione)	2 punti

Soggetti che rientrano nell'ipotesi dell'imprenditoria giovanile di cui alla Legge n 95/95 ovvero soggetti che alla data di scadenza risulteranno di età compresa fra i 18 e i 35 anni	15 punti
Soggetti esclusi da qualsiasi forma di lavoro e che risulti lo stato di disoccupazione al centro dell'impiego da almeno 6 mesi precedenti la data di pubblicazione del presente bando	5 punti
TOTALE PUNTEGGIO	100

In via residuale, a parità di punteggio totale, la domanda sarà valutata in base alla maggior anzianità di iscrizione al Registro delle imprese del commercio su area pubblica, come valore assoluto e, a parità di punteggio totale, la domanda sarà valutata in base all'ordine cronologico di presentazione della stessa.

ART. 6 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE

Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che alla data della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. abbiano compiuto 18 anni di età;
2. siano in possesso dei requisiti previsti dall'art.71 del D.Lgs 59/2010;
3. non si trovino in alcuna delle clausole di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 ed in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione. Nel caso di società di persone il possesso dei requisiti di cui sopra è richiesto per tutti i soci; per le società di capitale è richiesto per i soli soggetti indicati espressamente all'art. 80 citato.
4. dichiarazione antimafia ai sensi del D.lgs. n.159/2011 e s.m.i. L'esercizio dell'attività è comunque subordinato alla realizzazione di quanto previsto dalla normativa di settore in materia di commercio su aree pubbliche.

Limitatamente all'esercizio dell'attività di commercio di alimenti e somministrazione di alimenti e bevande è comunque subordinato alla realizzazione di quanto previsto dalla normativa per l'esercizio dell'attività al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero essere in possesso di un diploma di istituto secondario o universitario attinente all'attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande;

b) avere esercitato in proprio per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo decennio, l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata all'iscrizione all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale;

c) di essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del Commercio), per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salva cancellazione dal medesimo registro.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazione od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa dall'eventuale persona preposta all'attività di vendita e somministrazione.

Ai cittadini degli stati membri dell'Unione europea che intendono esercitare l'attività di somministrazione alimenti e bevande nel territorio regionale, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (attuazione della direttiva 2005/36/CE).

I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno osservare le seguenti condizioni:

- il soggetto che presenta domanda come componente di una società non può presentare ulteriore domanda come persona singola e viceversa. Non è ammessa la partecipazione alla presente assegnazione quali soggetti distinti di concorrenti che si trovano tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile;
- La ditta intestataria della concessione di suolo pubblico deve essere la medesima titolare dell'attività svolta all'interno del chiosco;

I requisiti sopra riportati devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

ART. 7

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

L'istanza, assoggettata all'imposta di bollo di € 16,00 e redatta utilizzando esclusivamente lo schema Allegato "B", dovrà essere debitamente sottoscritta ed inoltrata entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dalla data successiva a quella di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale Ordinario della Regione Lazio S.O. n. 12 dell' 08/02/2024

Dovrà essere presentata 1 domanda per ogni posteggio/stagione, nel limite massimo di cui all'art. 4 comma 2 (max 4 domande).

La domanda dovrà essere inoltrata secondo le seguenti modalità:

- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comune.civitavecchia@legalmail.it;
- Mediante lettera Raccomandata AR indirizzata al Comune di Civitavecchia – Ufficio Protocollo – P.le Guglielmotti n. 7 – 00053 Civitavecchia;
- Mediante consegna a mano presso Ufficio Protocollo – P.le Guglielmotti n. 7 – 00053 Civitavecchia dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 ed anche il giovedì pomeriggio su appuntamento (0766 590022)

L'oggetto della PEC ovvero del plico contenente la documentazione dovrà indicare la seguente dicitura: ***“Domanda di partecipazione all'avviso pubblico per l'assegnazione di n. 8 Posteggi isolati con posizionamento chioschi per i prodotti estivi e per i prodotti autunnali/invernali.*”**

Qualora il termine ultimo cada in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Le domande inviate prima della decorrenza del termine, indicato dal presente avviso, ovvero pervenute oltre il termine ultimo saranno ritenute **irricevibili**. Per le raccomandate A/R farà fede la data di ricevimento e non la data di spedizione.

L'Amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato invio e/o mancata ricezione della domanda imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ART. 8 CONTENUTO DELLA DOMANDA

1. La domanda, redatta secondo il modello di cui all'Allegato B) dovrà essere compilata in ogni sua parte.

2. Oltre alla domanda di cui al precedente comma, i partecipanti alla procedura, dovranno, altresì, dovranno presentare un progetto tecnico relativamente alla qualità dell'installazione, della sistemazione dell'area, e del numero e della qualità dei servizi offerti. Il progetto potrà essere presentato mediante grafici o altra documentazione, che consenta di comprendere compiutamente la soluzione proposta. Gli elaborati potranno essere depositati in formato cartaceo o digitale; in ogni caso tutti gli elaborati dovranno essere datati e firmati.

2. Alla domanda dovrà, altresì, essere allegata copia di un documento di identità del richiedente, in corso di validità e, per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea, copia di regolare permesso di soggiorno o carta soggiorno rilasciati dalla competente Autorità ed in corso di validità al momento della presentazione della domanda.

L'Amministrazione Comunale opererà opportune verifiche sulle dichiarazioni prodotte e, nel caso le stesse risultino false o mendaci, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, la domanda non verrà accettata e si provvederà all'annullamento d'ufficio.

ART. 9 CAUSE DI ESCLUSIONE

Comporta l'esclusione dalla presente procedura di selezione:

- l'inoltro delle domande oltre il termine e/o con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso;
- la presentazione della domanda su modello diverso dall'"Allegato B";
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- la mancanza degli allegati di cui all'art. 8, comma 2.
- la presenza, alla data di presentazione della domanda (numero di protocollo), di situazioni debitorie, definitivamente accertate (atti esecutivi) nei confronti del Comune di Civitavecchia relativamente a:

1. **pagamenti afferenti il Canone Unico di occupazione di suolo pubblico ed esposizione pubblicitaria (CUP);**
2. **pagamenti sulla tassa sui rifiuti (TARI) (non riferibili ad utenze domestiche);**
3. **pagamenti relativi a canoni di locazione e/o concessori.**

Costituisce, altresì, causa di esclusione dalla procedura di che trattasi la mancata presentazione del progetto tecnico di cui al precedente articolo (art. 8, comma 2) in quanto, in assenza dello stesso, vengono meno i criteri di valutazione delle assegnazioni.

Resta la facoltà, ai sensi del DPR 445/2000, di verificare la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte (il Sottoscrittore, nell'ipotesi di falsità di atti o dichiarazioni mendaci, è sottoposto alle sanzioni penali previste dell'art. 456 del citato decreto).

ART. 10 GRADUATORIE

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, si procederà alla nomina di una commissione di gara per la valutazione delle stesse.

La commissione all'uopo nominata provvederà alla redazione di n. 2 graduatorie, una per ogni stagionalità.

Le graduatorie, così come redatte, saranno oggetto di approvazione e verranno pubblicate all'albo pretorio del Comune di Civitavecchia. Sarà ammessa eventuale istanza di revisione, debitamente motivata, da presentarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione. La commissione si pronuncerà entro i successivi 15 giorni.

ART. 11
ADEMPIMENTI PRELIMINARI
ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Preliminarmente all'avvio dell'attività del commercio su area pubblica gli assegnatari dovranno essere in possesso di:

- a) atto di concessione del posteggio isolato;
- a) autorizzazione di tipo "A" per l'esercizio del commercio su area pubblica;
- b) autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per gli elementi posti a corredo dell'attività (tavoli, sedie, sedute, fioriere etc).

Oltre a quanto sopra indicato sarà necessario acquisire/richiedere ogni altra autorizzazione/adempimento previsto da leggi e/o regolamenti in ambito urbanistico, edilizio, paesaggistico, etc.

ART. 12
CAUZIONI, GARANZIE RICHIESTE E CLAUSOLE CONTRATTUALI

Il Concessionario entro la data di sottoscrizione della Concessione dovrà consegnare idonea fidejussione assicurativa, a prima richiesta irrevocabile e senza preventiva escussione del debitore principale, da mantenere in vigore per tutta la durata della convenzione secondo quanto previsto dall'avviso pubblico, pari ad € 50.000,00.

La garanzia dovrà espressamente prevedere le seguenti condizioni:

- a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
- b) rinuncia del fidejussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.;
- c) che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita;
- d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 c.c.

La garanzia fidejussoria dovrà essere mantenuta in vigore durante tutto l'arco temporale di validità della concessione.

Ogni anno il concessionario dovrà dimostrare il permanere della validità della garanzia fidejussoria presentando specifica documentazione.

Il mancato mantenimento di validità della garanzia fidejussoria costituirà motivo di recesso dalla concessione.

La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi assunti con particolare riferimento al mancato rispetto degli orari di apertura, o del periodo di apertura, indicati nel progetto presentato in sede di gara, pulizia dell'area, degli eventuali danni alle aree ed ai beni di proprietà comunale nonché della rimozione del chiosco e rimessa in pristino dello stato dell'area al termine della concessione.

La garanzia dovrà essere reintegrata, pena la revoca della convenzione e della concessione, qualora durante il periodo di validità della convenzione l'Amministrazione comunale abbia dovuto valersene, in tutto o in parte.

La restituzione di tutto o parte della garanzia viene disposta al termine della concessione, dopo aver accertato e documentato a cura dell'Amministrazione Comunale lo stato dell'area, delle eventuali

attrezzature e/o strutture esistenti, la messa in pristino del suolo comunale in caso di manomissioni e la mancanza di danni alle proprietà comunali.

L'assegnatario si assume ogni e qualsiasi responsabilità ed onere inerente lo svolgimento delle attività ed esonera l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità, rinunciando così ad ogni diritto di rivalsa economica.

L'assegnatario dovrà sottoscrivere, altresì, idonea polizza assicurativa contro i rischi di responsabilità civile verso terzi o cose di terzi derivanti dalla fruizione dell'area concessa e della struttura ivi installata, da trasmettersi al Comune almeno 15 giorni prima della data di inizio dell'attività.

Fatta salva la trasmissione agli eredi in caso di morte, il concessionario non potrà trasferire la concessione, cedere o affittare il ramo d'azienda senza il preventivo consenso dell'Amministrazione Comunale, pena la decadenza della stessa.

ART. 13 REVOCA E RECESSO DELLA CONCESSIONE

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocare in ogni momento la concessione senza che al Concessionario nulla sia dovuto per indennizzo, risarcimento o a qualsivoglia titolo, per inadempienza rispetto agli impegni assunti e specificatamente, in caso di:

- a) motivi di pubblico interesse;
- b) omessa manutenzione o uso improprio dell'area concessa;
- c) degrado della struttura realizzata e dell'area limitrofa;
- d) omessa manutenzione e gestione del servizio igienico aperto al pubblico e mancata messa a disposizione del servizio igienico ai fruitori dell'area;
- e) mancato pagamento, anche parziale, entro i termini e con le modalità previste, del canone e degli oneri accessori e tariffe dovuti;
- f) perdita dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività;
- g) provvedimenti ai sensi dell'art. 54 del T.u.e.l. a carico del gestore per motivi di sicurezza urbana;
- h) mancato reintegro della garanzia fideiussoria, o assenza della medesima lungo tutto l'arco temporale della concessione senza soluzione di continuità, a causa di eventuale scadenza;
- i) mancata somministrazione al pubblico dei prodotti stagionali estivi, autunnali/invernali;
- l) fallimento della ditta autorizzata;
- m) perdita dei requisiti che hanno determinato l'aggiudicazione per l'assegnazione degli spazi.

La revoca per le cause elencate precedentemente, avverrà attraverso preavviso di almeno 1 (uno) mesi da comunicarsi a mezzo PEC.

Il Concessionario potrà recedere con preavviso di almeno 3 (tre) mesi, da comunicarsi a mezzo PEC., senza diritto ad alcun rimborso per gli interventi eseguiti ed i costi sostenuti.

Il recesso dalla convenzione o la sua revoca comporta la ripresa in possesso da parte dell'Amministrazione Comunale dell'area e, pertanto, il Concessionario dovrà rimuovere a propria cura e spese il chiosco e ripristinare lo stato dell'area, nei tempi tecnici strettamente necessari al ripristino, che verranno comunicati al Concessionario dall'Amministrazione Comunale previo sopralluogo congiunto; nessun rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo può essere vantato dal Concessionario.

Decorso il termine fissato per la rimozione del chiosco e per il ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente addebitando al concessionario le relative spese ed oneri qualora il concessionario stesso non abbia provveduto nei termini previsti.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza della revoca della concessione.

ART. 14
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS 196/2003 E SS.MM.II.

I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:

- nell'ambito del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti;
- in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della Legge 241/90.

I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell'ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all'accettazione della pratica.

ART. 15
DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia a quanto disposto nel Regolamento del Commercio su aree pubbliche, approvato dall'Amministrazione Comunale con Delibera del Consiglio Comunale n. 93 del 19 ottobre 2022. Per quanto non previsto dal Regolamento si rinvia alle disposizioni della Legge Regionale Lazio n. 22 del 06 novembre 2019 "Testo Unico del commercio".

Per eventuali richieste d'informazione e/o chiarimenti, si consiglia di utilizzare l'indirizzo di posta elettronica e di posta certificata sotto indicati:

Telefono: 0766/590752-775

email: salvatore.sapuppo@comune.civitavecchia.rm.it

marco.bartoli@comune.civitavecchia.rm.it

PEC: comune.civitavecchia@legalmail.it

Il Responsabile Unico del procedimento è il Sig. Salvatore Sapuppo.

Civitavecchia li 08/02/2024

IL DIRIGENTE
Avv. Sabrina Bodò